



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.28

OGGETTO:

ART. 1 COMMA 20 TER DEL D.L. 198/2022 - PROROGA AL 31.12.2025 DEL TERMINE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER GLI ANNI 2024 - 2025 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di aprile alle ore venti e minuti venticinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3. ROUX Davide Giuseppe - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale NASI Chiara Angela che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- ✓ l'art. 82 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede al comma 1 la corresponsione di una indennità di funzione in favore dei sindaci e dei componenti degli organi esecutivi dei Comuni la cui misura è determinata, ai sensi del disposto del comma 8 del medesimo articolo, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- ✓ con Decreto Ministeriale 4/04/2000 n. 119 venne fissata l'indennità di funzione spettante ai Sindaci, stabilita dal legislatore nella misura base definita nella Tabella A, allegata allo stesso decreto e differenziata in base alle classi demografiche dei Comuni e tali misure sono rimaste in vigore fino al 31/12/2021;
- ✓ per quanto concerne le indennità di funzione spettanti al vicesindaco ed agli assessori queste risultano, sempre alla luce del D.M. 119/2000, parametrize sull'indennità effettiva del Sindaco;
- ✓ il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 57 – quater, comma 2, prevede l'istituzione, nello stato previsionale del Ministero dell'interno, a titolo di concorso nella copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell' incremento dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
- ✓ con Decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 si è disposto il riparto di predetto Fondo e si è stabilito che le misure delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fino all' 85 per cento della misura della indennità stabilita per Sindaci di Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
- ✓ la L. 30/12/2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto, all'art. 1 co. 583, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni, sede di Città Metropolitane e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione che, attualmente, è pari ad € 13.800,00 lordi mensili;
- ✓ il soprarichiamato art. 1 co. 583 dispone che, a decorrere dal 2024, l'indennità dei Sindaci metropolitani e di quelli dei Comuni ubicati nelle Regioni a Statuto ordinario venga parametrato al trattamento economico complessivo suindicato sulla base di percentuali che tengano conto della popolazione residente e che, nel caso del Comune di Bellino, con una popolazione fino a 3000 abitanti, è del 16 per cento pari ad € 2.208,00;
- ✓ il successivo comma 584 del medesimo art. 1 dispone che, in sede di prima applicazione, tali indennità di funzione siano adeguate al 45% ed al 68% delle suddette misure percentuali con riferimento, rispettivamente, all'anno 2022 ed al 2023, pur prevedendo anche l'eventualità che la predetta indennità possa essere corrisposta, sin dal 2022, nella misura integrale (misura a regime dal 2024) qualora venga effettuata tale scelta dall'Ente nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- ✓ nell'ipotesi di applicazione, per il 2022 ed il 2023, delle misure percentuali del 45% e del 68% l'interpretazione confermata anche dalla Ragioneria Generale dello Stato è che l'importo da corrispondere per ciascuno degli anni suindicati si ottiene calcolando,

rispettivamente, il 45% ed il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun Comune interessato;

- ✓ il comma 585 del più volte richiamato art. 1 della Legge di bilancio 2022 prevede, inoltre, che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci ed agli assessori siano adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate in forza delle suddette disposizioni, e corrisposte nelle percentuali previste dal D.M. 4/04/2000 n.119 che, nello specifico del Comune di Bellino sono pari al 15% per il Vicesindaco ed al 10% per gli assessori;
- ✓ per quanto concerne, infine, gli effetti che tali disposizioni producono sul bilancio degli enti locali, si precisa che il comma 586 dell'art. 1 prevede che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione degli incrementi suindicati, vengono stanziati sul bilancio dello Stato apposite risorse pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 150 milioni di euro per il 2023 ed a 220 milioni di euro per l'anno 2024 sull'apposito fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco di cui all'art. 57 quater co.2 D.L. 26/10/2019 n.124;
- ✓ in proposito il successivo comma 587 demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato -città e autonomie, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati e dispone che **i Comuni beneficiari riversino ad un apposito capitolo di entrate del bilancio dello Stato l'importo di contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;**

Dato atto che:

- ✓ con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, del 30 maggio 2022 sono stati ulteriormente stabiliti i criteri di riparto fra i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno dall'art. 57 – quater, comma 2, del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 così come incrementato dal comma 586 dell'art. 1 della Legge 234 del 2021: per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti le misure del contributo di cui al comma 1 del medesimo Decreto includono l'importo del contributo assegnato per l'anno 2022 con Decreto del Ministero dell'interno del 23.07.2020 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per l'incremento della misura mensile dell'indennità di funzione dei Sindaci di tali Comuni;
- ✓ a mente del citato Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 30 maggio 2022 - comma 3 – i Comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1;
- ✓ L'art. 1, co. 20-ter, del D.L. 29.12.2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.02.2023 n. 14, consente ai Comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli Enti abbiano adottato, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previsti dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista fino al 31.12.2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l'incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi;

Dato atto, pertanto che, a partire dal 2024 il contributo di cui al D.M. 30.05.2022 viene erogato solo agli Enti che non abbiano ridotto, con specifiche deliberazioni, le indennità agli amministratori;

Rilevato che, il Comune di Bellino, in considerazione delle reali disponibilità di bilancio comunale, non potendo corrispondere le indennità previste dal sopra richiamato Decreto Ministeriale con deliberazione della giunta comunale n. 53 del 13.11.2023, regolarmente esecutiva, aveva proceduto a rideterminare le indennità da corrispondere mensilmente al Sindaco ed agli Assessori comunale per l'anno 2024 come segue:

Anno 2024:

- Sindaco € 878,88 mensili
- Vice Sindaco € 103,29 mensili
- Assessore € 103,29 mensili

in deroga alle precedenti previsioni di cui alle DGC n. 63/2020 e 67/2021;

Visto ora l'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 29.01.2024, n. 7, convertito in Legge n. 38 del 25 marzo 2024 il quale ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di cui all'art. 1, comma 20 ter, del D.L. 198/2022;

Dato atto che tale proroga implica, di per sé, la possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali, possa essere attribuito anche alle amministrazioni che abbiano deliberato una riduzione della stessa, come nel caso del Comune di Bellino;

Visto il Decreto del 14.12.2023 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato predisposto il piano di riparto dell'incremento del fondo per le indennità di sindaci per l'anno 2023 e per l'anno 2024 e seguenti e che al Comune di Bellino è stato assegnato il contributo di € 9.107,02 riproporzionato in € 9.053,26;

Ritenuto, quindi, di prendere atto di tale ultima normativa e di procedere, nuovamente, a rideterminare le indennità degli amministratori per gli anni 2024 e 2025 come segue:

Anno 2024 e 2025:

- Sindaco € 1.427,50 mensili
- Vice Sindaco € 185,58 mensili
- Assessore € 158,15 mensili

Evidenziato che la parte non utilizzata del contributo statale dovrà essere riversata allo Stato;

TUTTO ciò premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- la premessa narrativa e motiva costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 29.01.2024, n. 7, convertito in Legge n. 38 del 25 marzo 2024, fino al 31 dicembre 2025 è consentito anche ai comuni che avevano deliberato la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori locali di accedere ai contributi statali previsti per le integrazioni delle indennità ad essi spettanti;
- Di rideterminare, pertanto, le indennità degli amministratori per gli anni 2024 e 2025 come segue:
Anno 2024 e 2025:
 - Sindaco € 1.427,50 mensili
 - Vice Sindaco € 185,58 mensili
 - Assessore € 158,15 mensili
- Di dare atto di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, relativamente al dimezzamento di tali indennità *“per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”*, precisando che l'indennità spettante all'assessore risulta dimezzata in virtù del disposto dell'art. 82 co. 1, ultimo capoverso, trattandosi di lavoratore dipendente come risulta di seguito riportato:
 - Sindaco € 1.427,50 mensili
 - Vice Sindaco € 185,58 mensili
 - Assessore € 79,08 mensili
- Di ricordare che la parte non utilizzata del contributo statale di cui al Decreto interministeriale del 30 maggio 2022, poi rideterminato con Decreto del 14.12.2023 dovrà essere riversata allo Stato;
- Di riferire la spesa complessiva di € 23.070,00 (compreso IRAP) nel seguente modo:
 - € 21.260,00 Cap. 10 - Codice 01.01.1 Macroaggregato 103 “Acquisto beni e servizi”;
 - € 1.810,00 Cap. 15 - Codice 01.01.1 Macroaggregato 102 “Imposte e tasse a carico dell’ente”;
del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 che presenta la sufficiente disponibilità;
- Di revocare la precedente deliberazione di questa giunta comunale n. 53 del 13 novembre 2023.
- di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

DOPODICHE' i medesimi componenti della Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per il prosieguo di competenza.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Chiara Angela

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/05/2024 al 18/05/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 03/05/2024

Il Segretario Comunale
F.to: NASI Chiara Angela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 03/05/2024

Il Segretario Comunale
NASI Chiara Angela

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: NASI Chiara Angela